

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso della sig.ra Elisabetta Righini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2004

(Causa T-145/04)

(2004/C 179/20)

(Lingua processuale: il francese)

Il 16 aprile 2004 la sig.ra Elisabetta Righini, residente in Bruxelles, rappresentata dal sig. Eric Boigelot, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni adottate dalla Commissione di inquadrare la ricorrente al momento dell'entrata in servizio nel grado A7-3, in qualità di agente temporaneo o di dipendente in prova, decisioni che le sono state comunicate il 27 maggio 2003 e il 30 giugno 2003;
- condannare la convenuta alle spese, in conformità dell'art. 87, n. 2, del Regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone al suo inquadramento nel grado A7, terzo scatto, al momento della sua nomina a dipendente in prova il 21 maggio 2003.

A sostegno delle sue richieste essa fa valere quanto segue:

- la violazione dell'art. 31, n.2, dello Statuto;
- la violazione della decisione della Commissione 1^o settembre 1983, come modificata il 7 febbraio 1996, che precisa i criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione degli agenti temporanei e dei funzionari;
- l'inosservanza di taluni principi generali del diritto, come il principio di uguaglianza di trattamento, il rispetto dell'affidamento legittimo e il principio di sollecitudine e quelli che impongono all'AIPN di adottare una decisione solo sulla base di motivi pertinenti e non viziati da un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente sottolinea che sia le sue eccezionali qualifiche sia la natura del posto da ricoprire, che richiedeva l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato, avrebbero giustificato il suo inquadramento nel grado A6.

Ricorso della società TQ3 Travel Solutions contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 26 aprile 2004

(causa T-148/04)

(2004/C 179/21)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 aprile 2004, la società TQ3 Travel Solutions, con sede in Mechelen (Belgio), rappresentata dai sigg. Rusen Ergeç e Me Kim Möric, avocats, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione 24 febbraio 2004 in cui si informa la ricorrente che la sua offerta per il lotto 1 (Bruxelles) dell'appalto n. ADMIN/D1/PR/2003/131 è stata respinta;
- Annullare la decisione della Commissione che aggiudica il lotto 1 alla società Carlson Wagonlit Travels, comunicata alla ricorrente con lettera della Commissione 16 marzo 2004;
- Dichiarare che l'illecito commesso dalla Commissione costituisce un errore che fa sorgere la responsabilità della Commissione nei confronti della ricorrente;
- Rinviare la ricorrente dinanzi alla Commissione per la valutazione del danno subito;
- Condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

In seguito all'indizione della licitazione privata del 20 ottobre 2003 relativa ai «Servizi di agenzia di viaggi» (¹), e alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, la Commissione ha deciso di aggiudicare il detto appalto non già alla ricorrente, bensì alla società Carlson Wagonlit Travels.

La ricorrente deduce due motivi identici contro tali decisioni, relativi all'errore manifesto commesso dalla Commissione nella valutazione delle offerte.

Mediante il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel considerare che l'offerta della società Carlson Wagonlit Travels non era anormalmente bassa; fa valere, inoltre, l'illecito derivante dall'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 146, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342/2002 (²), che imponeva all'istituzione europea di chiedere le opportune precisazioni sulla composizione dell'offerta.

Il secondo motivo è relativo all'errore manifesto commesso dalla Commissione nella valutazione del valore qualitativo delle offerte, che l'ha condotta ad attribuire il punteggio più elevato all'offerta della Carlson Wagonlit Travels per la qualità dei servizi proposti quando tale offerta non consentiva di garantire una qualità sufficiente ai servizi di cui si tratta.

(¹) Appalto n. ADMIN/D1/PR/2003/131 (GU S 143)

(²) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1)

Ricorso della GRAFTECH INTERNATIONAL LTD contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

(causa T-152/04)

(2004/C 179/22)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 26 aprile 2004 la GRAFTECH INTERNATIONAL LTD, con sede in Wilmington, Delaware (USA), rappresentata dai sigg. K.P.E. Lasok QC e B. Hartnett Barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, nell'esercizio della sua piena e libera giurisdizione, modificare la decisione impugnata nel senso che gli interessi dell'8,04 % decorrano solo dal mese di settembre 2003 ovvero riducendo il loro tasso;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Oggetto del presente ricorso è una decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 17 febbraio 2004, con cui essa ha imposto alla ricorrente interessi dell'8,04 % anziché del 6,04 % su un'ammenda che le aveva inflitto con decisione 18 luglio 2001 (¹).

A sostegno del ricorso la GRAFTECH INTERNATIONAL LTD fa valere che la Commissione ha illegalmente voluto imporle il più elevato tra i due possibili tassi d'interesse. A suo avviso, il ritardo nel pagamento dell'ammenda ovvero nella costituzione di un'adeguata garanzia finanziaria per la stessa dipendeva dal fatto — riconosciuto dalla Commissione — che essa non era in condizione di pagare l'ammenda nonché dalla difficoltà delle parti di accordarsi su una garanzia finanziaria soddisfacente. La

ricorrente ritiene che non si sarebbe dovuto trattarla da inadempiente alla luce della sua decisione di presentare ricorso contro la decisione che disponeva l'ammenda nonché della natura e del contenuto delle trattative intraprese in buona fede.

La ricorrente rimprovera poi alla Commissione una violazione dell'art. 86, n. 5, del regolamento n. 2342/2002 (²).

Lamenta che con il suo comportamento la Commissione l'abbia indotta a credere legittimamente che le sarebbe stato praticato un interesse del 6,04 %.

La ricorrente invoca una violazione del principio di buona amministrazione perché la Commissione non ha acconsentito ad una forma di garanzia finanziaria soddisfacente. Contesta inoltre alla Commissione di non averla chiaramente informata che avrebbe applicato il tasso d'interesse maggiore per tutta la durata delle trattative.

Infine, la ricorrente reputa la decisione impugnata sproporzionata. Sostiene che gli interessi di mora rispondono alla logica di prevenire manovre dilatorie e non a quella di penalizzare trattative intraprese in buona fede nelle quali la Commissione si è impegnata spontaneamente e che essa ha portato avanti con i propri ritmi.

(¹) Decisione della Commissione 18 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.490 — Elettrodi di grafite (GU 2002 L 100, pag. 1).

(²) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso della ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 23 aprile 2004

(causa T-155/04)

(2004/C 179/23)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 23 aprile 2004, la ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sciaudone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale tutti gli atti di cui dispongono i suoi servizi relativi alla denuncia presentata dalla ricorrente,
- annullare e/o modificare la decisione impugnata,